

DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1999, N. 468

Titolo I - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Capo IV - Giudizio

Art. 32 Dibattimento

1. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29, comma 7.
3. Il verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva.
4. La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale.
5. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.